



COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Provincia di Pavia

N. 13 Reg. Delib.
del 27/07/2020

COPIA ALBO
PRETORIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE E AGEVOLAZIONE TARI ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore **ventuno** e minuti **dieci** nella sala delle adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>CARTANI' Ivana Maria</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>RUSMINI Alberto</i>	<i>Vice Sindaco</i>	Sì
<i>LAMBERTI Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CAMPARI Daniele</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>GALLOTTI Luigi Angelo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>RAGNI Luigino Emilio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>FABBIAN Daniela</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>MARIANI Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MAGGI Andrea</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CERVONE Felice</i>	<i>Consigliere</i>	Giust.
<i>ARADORI Claudio</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		9
Totale ASSENTI		2

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott. Sergio RIERA.

Il Signor CARTANI' Ivana Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

CONSIDERATO:

- Che l'articolo 1 della legge 147/13:
 - ai commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
 - al comma 651 dispone che "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
 - al successivo comma 652 dispone altresì che "il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE [...], può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti". Il comma in parola, come innovato dall'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 alla luce dei compiti attribuiti all'Autorità in materia tariffaria, prevede poi che "nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a 10 diversa regolamentazione disposta dall'Autorità [...], l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";
 - Che al comma 659 riconosce ai Comuni la facoltà di "prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti";
 - Che al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

PREMESSO:

- Che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, e precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
- Che la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”;

- Che con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- Che l’art. 6 della predetta deliberazione n. 443/2019/R/RIF prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF “grezzi” da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell’ente territorialmente competente (ETC) e la definitiva approvazione di ARERA;
- Che gli avvisi pagamento che verranno emessi, a partire dal 2020, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019/R/RIF di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell’utenza;
- Che il comma 738 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 prevede che a decorrere dall’anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista di comma 641 e ss. della sopracitata legge;
- Che il comma 683 dell’art.1 della legge n. 147/2013 assegna al Consiglio comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Che l’art. 107 comma 2 decreto legge n. 18/2020, convertito con modifiche in legge n. 27/2020, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.

CONSIDERATO che l’attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all’Ente Locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l’intervento dell’Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

VISTA la già citata la Delibera n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 di ARERA avente ad oggetto “adozione di misure urgenti a tutela delle Utenze del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, anche Differenziati, Urbani ed Assimilati, alla luce dell’Emergenza Covid-19”;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare, ispirandosi ai criteri della Delibera n. 158/2020/R/RIF del 05.05.2020 di ARERA, avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell’attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno adottare, limitatamente all’anno 2020, misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile la situazione di criticità e gli effetti sulla varie categorie di utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza COVID-19;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che per, individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si farà riferimento ai codici ATECO ed alle categorie e sottocategorie indicate nell’allegato B del vigente regolamento per l’applicazione della TARI, in grado di individuare le attività maggiormente penalizzate con una quota variabile ridotta nella misura del 25% per le seguenti categorie

2.3	Autorimesse e magazzini senza rivendita diretta
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2.6	Esposizioni, autosaloni
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali
2.15	Negozi Particolari filatelia, tende e tessuti

2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
2.22 2.23 2.24	Bar, caffè, pasticcerie, mense, birrerie, amburgherie, ristoranti, trattorie, pizzerie con metrature superiori a mq 150
2.18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico
2.17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, estetiste, parrucchiere, barbieri
2.19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
2.20	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.21	Attività industriali con capannoni di produzione

CONSIDERATO che il minor gettito sarà finanziato mediante risorse proprie di bilancio, consentendo il mantenimento degli equilibri del Bilancio stesso;

VISTO l'articolo 107, comma 5, del DL Cura Italia, il quale dispone che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio 10 rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021".

CONSIDERATO che A.S.M. SPA Pavia, gestore " in house providing " del servizio di igiene urbana nel comune di Sant'Alessio con Vialone non ha ancora fatto pervenire nella loro completezza tutti gli elementi ed i fattori necessari all'approvazione del PEF 2020 secondo il metodo ARERA che, pertanto, questo comune si trova nella fattispecie di cui all'art 107, comma 5 del D.L. Cura Italia

RICHIAMATO l'articolo 138 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 c.d. (Decreto Rilancio) che ha allineato il termine di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI con il "termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione [...]", che per l'anno 2020 è stato individuato nella data del 31 luglio 2020 (art. 11 107, comma 2, decreto-legge 18/20 come modificato dalla legge di conversione 27/20);

RICHIAMATO il documento di consultazione ARERA n. 189/2020/R/RIF

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe da applicare per l'anno 2020:

- confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il P.E.F. 2020, entro il prossimo 31 Dicembre;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze (come da D.L. n. 201/2011 art. 13 comma 15-ter);

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione, le delibere concernenti i tributi comunali, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione sul portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe Tari da applicare per l'anno 2020;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi del D.L. n. 267/2000 art. 49;

VISTO lo statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi e favorevoli

Delibera

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2020, confermando e adottando le tariffe applicate per l'anno 2019 ,dando atto che entro il 31 dicembre 2020 (ai sensi dell'art. 107, comma 5, del DL 18/2020) l'Ente procederà alla determinazione ed approvazione del PEF 2020 secondo il metodo ARERA, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni a decorrere dal 2021

3. di approvare la riduzione della quota variabile al 25% l'utenze non domestiche:
 - per le seguenti categorie:

2.3	Autorimesse e magazzini senza rivendita diretta
2.4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
2.6	Esposizioni, autosaloni
2.11	Uffici, agenzie, studi professionali
2.15	Negozi Particolari filatelia, tende e tessuti
2.13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
2.22 2.23 2.24	Bar, caffè, pasticcerie, mense, birrerie, amburgherie, ristoranti, trattorie, pizzerie con metrature superiori a mq 150
2.18	Attività artigianali tipo botteghe, falegname, idraulico
2.17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, estetiste, parrucchiere, barbieri
2.19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
2.20	Attività artigianali di produzione beni specifici
2.21	Attività industriali con capannoni di produzione

- nessuna agevolazione tariffaria per le attività che non sono state limitate dall' emergenza COVID-19;

di dare atto che solo per l'anno 2020 la scadenza delle rate

- rata n. 1 con scadenza al 31.10.2020
 - rata n. 2 con scadenza al 31.12.2020
 - rata n. 3 con scadenza al 28.02.2021
 - con la possibilità di versare in unica soluzione entro il 31.10.2020;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 15-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 58/2019;
 5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to CARTANI Ivana Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sergio RIERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia all'albo comunale online, ove resterà per 15 giorni consecutivi dal 03/08/2020

Sant'Alessio con Vialone, li 03/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Sergio RIERA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
()

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Sant'Alessio con Vialone, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE